Giovedì 28 novembre 2019

P9_TA(2019)0081

Recenti azioni da parte della Federazione russa nei confronti di giudici, pubblici ministeri e investigatori lituani coinvolti nelle indagini sui tragici fatti del 13 gennaio 1991 a Vilnius

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulle recenti azioni intraprese dalla Federazione russa nei confronti di giudici, procuratori e investigatori lituani che hanno indagato sui tragici eventi del 13 gennaio 1991 a Vilnius (2019/2938(RSP))

(2021/C 232/09)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Federazione russa,

— vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo),

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

— visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

— vista la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— visti i principi di base delle Nazioni Unite sull'indipendenza del potere giudiziario,

— visto il recente scambio di opinioni in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, il 12 novembre 2019 ([1]),

— visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che, come diretta conseguenza del patto Molotov-Ribbentrop, l'URSS comunista ha annesso la Repubblica di Lituania, oltre ad altri paesi;

B. considerando che la Federazione russa, avendo assunto impegni in virtù della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione europea dei diritti umani, e in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si è impegnata a rispettare i principi della democrazia, lo Stato di diritto nonché le libertà e i diritti umani fondamentali;

C. considerando che tra l'11 e il 13 gennaio 1991 le forze armate dell'URSS hanno perpetrato un atto di aggressione contro lo Stato indipendente della Lituania e contro persone che cercavano pacificamente di difendere la torre della televisione di Vilnius, causando 14 morti e quasi 800 feriti; che le azioni repressive delle forze armate sovietiche sono proseguite fino al tentativo di colpo di Stato nell'agosto del 1991 a Mosca;

D. considerando che lo spargimento di sangue è stato condannato in tutto il mondo, anche dal capo del Consiglio supremo della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa durante una manifestazione di massa svoltasi a Mosca alcuni giorni più tardi;

E. considerando che la Federazione russa, nel trattato tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa sulla base delle relazioni tra Stati del 29 luglio 1991, ha riconosciuto la restaurazione della Repubblica di Lituania indipendente avvenuta l'11 marzo 1990;

([1]) https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE

F. considerando che la Federazione russa ha assunto i diritti e gli obblighi dell'ex Unione sovietica e ne è lo Stato successore;

G. considerando che il 27 marzo 2019 il tribunale regionale di Vilnius ha emesso una sentenza nella cosiddetta causa «13 gennaio», in cui Dmitrij Jazov, ex ministro della Difesa dell'Unione sovietica, Vladimir Uskhopchik, ex comandante della guarnigione di Vilnius dell'esercito sovietico, Mikhail Golovatov, ex comandante delle forze speciali del KGB, e 64 cittadini russi, bielorussi e ucraini sono stati giudicati colpevoli di crimini di guerra e crimini contro l'umanità per la loro partecipazione all'atto di aggressione contro lo Stato lituano;

H. considerando che tutti i responsabili di tale attacco sono stati processati in contumacia, tranne Jurij Mel e Gennadij Ivanov, ex ufficiali sovietici, e che i convenuti sono stati condannati a pene detentive fino a 14 anni; che le sentenze emesse nella primavera del 2019 riguardano i tragici eventi che sono avvenuti in seguito alla dichiarazione di indipendenza della Lituania dell'11 marzo 1990 e ai tentativi sovietici di costringere la Lituania a revocare tale dichiarazione, che sono iniziati con un blocco economico nel primo semestre del 1990 e sono culminati con un brutale sforzo per rovesciare il governo lituano nel gennaio 1991;

I. considerando che, nello svolgimento delle indagini preliminari per la causa «13 gennaio», le autorità della Repubblica di Lituania hanno chiesto attivamente alle autorità competenti della Federazione russa di fornire assistenza giuridica in tale procedimento penale, ma la Federazione russa non ha collaborato;

J. considerando che si ritiene che la Federazione russa offra attivamente rifugio e protezione ai principali responsabili e autori degli atti di aggressione armata contro civili innocenti e disarmati, come Mikhail Golovatov, il più alto ufficiale militare durante gli eventi del gennaio 1991, e che essa sta adottando tutte le misure possibili per aiutarli a sottrarsi alle loro responsabilità;

K. considerando che la reazione iniziale della Russia alla sentenza del tribunale è stata negativa e la Duma di Stato russa ha definito il processo un «processo politico», un «tentativo di riscrivere la storia» e il ministro degli Esteri russo ha dichiarato che vi sarebbero state ulteriori reazioni;

L. considerando che tra il luglio 2018 e l'aprile 2019 la commissione d'inchiesta della Federazione russa ha avviato procedimenti penali contro i procuratori, gli investigatori e i giudici della Repubblica di Lituania coinvolti nelle indagini o nelle decisioni relative alla causa «13 gennaio», conformemente agli articoli 299 e 305 del codice penale della Federazione russa, che prevedono la responsabilità penale per chi stabilisce la responsabilità penale di una persona manifestamente innocente e per i giudici che emettono intenzionalmente una sentenza, decisione o altro atto giuridico ingiusto;

M. considerando che tale azione penale promossa dalla Federazione russa, basata su motivazioni politiche, potrebbe dare adito a tentativi di abusare del sistema Interpol e di altri accordi di cooperazione bilaterali e multilaterali per limitare i diritti dei magistrati inquirenti e dei giudici di merito investiti della causa «13 gennaio» nel corso di perquisizioni, interrogatori e arresti; che la Federazione russa potrebbe presentare richiesta di un mandato di arresto internazionale nei confronti dei funzionari lituani coinvolti in tale processo;

N. considerando che i media della Federazione russa, controllati dallo Stato, e i suoi rappresentanti ufficiali stanno attuando una campagna di propaganda e disinformazione che mira a sviluppare teorie del complotto circa la causa «13 gennaio» e che rientra fra le minacce ibride rivolte all'UE e alle democrazie;

O. considerando che lo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, è uno dei valori comuni su cui si fonda l'Unione; che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;

P. considerando che i giudici di qualsiasi Stato membro sono anche giudici dell'Unione europea nel suo insieme;

Giovedì 28 novembre 2019

Q. considerando che l'indipendenza del potere giudiziario è alla base dello Stato di diritto ed è essenziale per il funzionamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani; che l'indipendenza del potere giudiziario è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

R. considerando che i principi di base delle Nazioni Unite sull'indipendenza del potere giudiziario stabiliscono che tutte le istituzioni governative e le altre istituzioni hanno il dovere di rispettare e osservare l'indipendenza della magistratura; che essi affermano inoltre che non deve verificarsi alcuna ingerenza inappropriata e indebita nell'iter giudiziario ([2]);

S. considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce, in particolare, i principi dell'uguaglianza davanti alla legge e della presunzione di innocenza, nonché del diritto a un'udienza equa e pubblica da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale, costituito per legge;

T. considerando che l'articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, che è stata ratificata dalla Federazione russa, stabilisce che «[l]e Parti Contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente»;

U. considerando che la Federazione russa sta violando un numero sempre maggiore di leggi e impegni internazionali e prende posizioni che sono contrarie a buone relazioni di vicinato, pregiudicando in tal modo qualsiasi prospettiva di cooperazione futura;

1. esprime solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime della causa «13 gennaio»;

2. osserva che le azioni delle autorità della Federazione russa nei confronti dei giudici e dei procuratori lituani violano valori giuridici fondamentali, in particolare l'indipendenza del potere giudiziario, nonché il principio secondo cui i diritti umani e le libertà possono essere limitati legalmente soltanto ai fini per cui il diritto internazionale prevede l'imposizione di tali limitazioni;

3. ricorda che l'avvio di azioni penali nei confronti di procuratori e giudici per le loro attività professionali è una forma di influenza esterna inaccettabile che interferisce con la preminenza del diritto;

4. sottolinea che tali procedimenti penali nei confronti di procuratori e giudici non possono essere considerati legittimi;

5. condanna con forza tali violazioni di principi e norme fondamentali del diritto internazionale, perpetrate dalle autorità russe e si oppone a tali esempi di procedimenti penali basati su motivazioni politiche;

6. esprime la propria solidarietà ai procuratori, investigatori e giudici lituani accusati dalla Federazione russa nel caso in questione e agli sforzi del governo lituano di richiamare l'attenzione su tale caso e di limitare i danni e il pericolo per le persone ingiustamente accusate dalle autorità russe;

7. sottolinea che le garanzie universalmente riconosciute in relazione all'indipendenza dei giudici e dei procuratori vietano le ingerenze di qualsiasi tipo nell'amministrazione della giustizia da parte dell'organo giurisdizionale e l'esercizio di un'influenza anche minima su una sentenza, così come l'azione legale contro un giudice per una sentenza emessa e l'ingerenza nell'attività di indagine di una procura;

8. invita le autorità pubbliche della Federazione russa ad archiviare il procedimento penale avviato nei confronti dei procuratori, investigatori e giudici lituani nella causa «13 gennaio»;

9. invita le autorità della Federazione russa a valutare, nell'attuazione del trattato tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa sulla base delle relazioni tra Stati del 29 luglio 1991, la responsabilità delle persone che hanno condotto l'aggressione dell'11-13 gennaio 1991 contro lo Stato lituano o vi hanno partecipato, e ad assistere le autorità di contrasto della Repubblica di Lituania nell'ottenere giustizia in relazione alla causa «13 gennaio»;

([2]) https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx

10. invita le autorità della Federazione russa e della Bielorussia ad accogliere le richieste di assistenza giuridica reciproca nell'ambito della causa «13 gennaio» presentate dalla Repubblica di Lituania;

11. invita le autorità russe a porre fine alla disinformazione irresponsabile e alle dichiarazioni propagandistiche rilasciate da funzionari della Federazione russa riguardo alla causa «13 gennaio»;

12. invita gli Stati membri, qualora ricevano richieste di assistenza giuridica reciproca da parte della Federazione russa in relazione all'azione legale promossa nella Federazione russa nei confronti dei procuratori e dei giudici lituani coinvolti nella causa «13 gennaio», a trattare tale causa come basata su motivazioni politiche, a cooperare strettamente con le autorità lituane competenti e a rifiutare l'assistenza giuridica alla Federazione russa in tale causa;

13. invita la commissione per il controllo dei fascicoli di Interpol, responsabile di prevenire i mandati di arresto abusivi di natura politica, a prestare attenzione a ogni richiesta per un mandato d'arresto internazionale contro i funzionari lituani indagati; invita tutti gli Stati membri e altri firmatari dello statuto OIPC-Interpol a ignorare qualsiasi mandato di arresto internazionale nei confronti dei funzionari lituani accusati; invita Interpol a ignorare le richieste russe di mandato relative alla causa «13 gennaio»;

14. invita tutti gli Stati membri ad astenersi dal trasferire verso la Russia dati personali che potrebbero essere utilizzati in procedimenti penali contro giudici, procuratori e investigatori lituani;

15. invita gli Stati membri a cooperare pienamente a livello europeo, in relazione alle loro politiche nei confronti della Russia, dal momento che una maggiore coerenza e un migliore coordinamento sono essenziali per una politica europea più efficace, a intensificare gli sforzi volti a rafforzare la resilienza e ad adoperarsi per trovare soluzioni pratiche che sostengano e rafforzino i processi democratici e un sistema giudiziario indipendente;

16. invita i Presidenti del Consiglio e della Commissione, il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri a continuare a seguire da vicino tali casi, a sollevare tali questioni con diverse modalità e in vari incontri con la Federazione russa, e a riferire al Parlamento in merito agli scambi intrattenuti con le autorità russe, rendendole nel contempo pienamente consapevoli dell'unità e della solidarietà dell'Unione europea in tale caso nonché in altri casi ad esso correlati; esorta gli Stati membri a sollevare tale questione nei loro scambi con le autorità russe;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e ai presidenti, ai governi e ai parlamenti della Federazione russa e della Bielorussia.